

Regolamento regionale 13 ottobre 2016, n. 7.

“Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati.”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 442 del 2 agosto 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 3 agosto 2016;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) e in osservanza alla disciplina comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) e dal Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il presente regolamento, al fine di salvaguardare le esigenze di sicurezza della navigazione in ragione della limitata disponibilità degli accosti per motivi geomorfologici, disciplina i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati.
2. Sono servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali di persone e merci, di seguito denominati servizi marittimi autorizzati, i servizi marittimi, per i quali non sussistono obblighi di servizio, adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi che collegano due o più porti e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, esercitati da imprese di navigazione autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.

Art. 2

Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi marittimi "autorizzati" è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante, non discriminazione e trasparenza, nonché, nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.
2. Le autorizzazioni hanno durata biennale e sono rilasciate dalla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità previa valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione e ambiti portuali.
3. Le autorizzazioni non possono costituire oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.

Art. 3

Documentazione

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. L'istanza di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato dalla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Lo schema di cui al comma 2 prevede, in particolare:
 - a) i riferimenti dell'impresa richiedente;
 - b) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;
 - c) le caratteristiche del servizio e del programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari;
 - d) le caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto;
 - e) il sistema tariffario con indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe;
 - f) le dichiarazioni relative all'adesione o non adesione alle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale adottate dalla Giunta;
 - g) le dichiarazioni relative alla quantità dei servizi marittimi già prestati nel golfo di Napoli e Salerno.
4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, è trasmessa all'ufficio competente della Direzione generale per la mobilità nei termini indicati all'articolo 4, comma 2. Tali termini sono perentori.
5. Nel caso di incompletezza della domanda, l'ufficio competente richiede all'interessato le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. Le integrazioni devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza è archiviata.
6. L'autorizzazione è rilasciata sulla base delle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ufficio competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4

Periodo di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze

1. Ai fini del presente regolamento, i servizi marittimi possono essere effettuati con le seguenti cadenze temporali:
 - a) servizi di linea annuali;
 - b) servizi di linea semestrali effettuati dal 1° aprile al 30 settembre;
 - c) servizi di linea trimestrali effettuati dal 15 giugno al 15 settembre.
2. Le istanze sono presentate alla Regione Campania, Direzione generale per la mobilità, secondo il calendario di seguito indicato:
 - a) dal 15 ottobre al 31 ottobre per i servizi di linea annuali;
 - b) dal 2 gennaio al 16 gennaio per i servizi di linea semestrali;
 - c) dal 1° aprile al 15 aprile per i servizi di linea trimestrali.
3. Se, nel corso di ciascun anno, si rendano disponibili accosti per intervenuta cessazione a qualsiasi titolo di autorizzazioni già rilasciate, la Direzione generale per la mobilità, pubblica, tempestivamente, l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, per attivare le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni. In tal caso il termine per la presentazione delle istanze è di trenta giorni.

Art. 5

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La Direzione generale per la mobilità pubblica in tempo utile per la presentazione delle istanze previste nell'articolo 4, comma 2, sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania appositamente avviso per ciascuna cadenza temporale di svolgimento dei servizi marittimi prevista nell'articolo 4, comma 1.
2. L'avviso pubblico reca almeno i seguenti elementi:
 - a) modulistica;
 - b) quadro orario dei servizi minimi, aggiuntivi e autorizzati in vigore.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze, così come indicato all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 6

Domande concorrenti - Criteri di valutazione delle istanze

1. Sono istanze in concorrenza le richieste per l'esercizio dei servizi marittimi autorizzati, che prevedono la partenza e/o l'arrivo nel medesimo punto di imbarco e sbarco, al medesimo orario o, comunque, ricadenti all'interno di intervalli temporali tra di loro escludenti, alla luce delle ordinanze delle rispettive Autorità Marittime.
2. Per la risoluzione delle sovrapposizioni delle istanze in concorrenza la Direzione Generale per la Mobilità attiva una procedura di coordinamento con le imprese di navigazione concorrenti alla presenza delle Autorità marittime competenti, per valutare la possibilità di accoglimento di tutte le

istanze, armonizzando i rispettivi orari. Qualora all'esito della citata procedura, residuano profili di incompatibilità si provvede ad espletare la relativa comparazione in base alla seguente priorità:

- adesione ai contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale adottate dalla Giunta Regionale.

Se permane una condizione di parità è preferita l'impresa di navigazione che, sulla linea considerata, rispetto all'impresa in concorrenza, esercisce il minor numero di servizi marittimi.

Art. 7

Diritti dei passeggeri

1. In attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori e, se del caso gli operatori dei terminali, sono obbligati a garantire:

- a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
- b) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
- c) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
- d) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
- e) Il trattamento dei reclami;
- f) la formazione o l'istruzione del personale.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010 si applica la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129.

Art. 8

Vigilanza e controllo

1. L'impresa di navigazione cui viene rilasciata l'autorizzazione redige un report mensile sui servizi e lo trasmette alla Direzione generale per la mobilità.

2. La Direzione generale per la mobilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all'espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente regolamento ed alla permanenza, in capo all'impresa autorizzata, dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea. A tal fine, con provvedimento della Direzione generale per la mobilità, è individuato il personale di ruolo della Giunta regionale preposto alle attività ispettive. Per le finalità di cui al presente comma gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle unità navali e presso i terminali e la sede dell'impresa di navigazione.

3. La Regione può disporre indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per l'aggiornamento degli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.

Art. 9

Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. La Direzione generale per la mobilità dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per perdita di uno o più dei requisiti richiesti;

- b) per dichiarazioni mendaci o false attestazioni in ordine alle autocertificazioni rese;
- c) per trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
- d) nel caso in cui il servizio non è iniziato entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'impresa dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile;
- e) per mancata effettuazione della medesima corsa per sette giorni consecutivi, salvo che l'impresa dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza della autorizzazione per la corsa omessa;
- f) per mancato rispetto dei contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla DGR n. 1/2016, nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 6, comma 2.

2. Il provvedimento di decadenza è disposto previa contestazione formale degli addebiti con l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e alla competente autorità marittima.

4. Salvi i casi di decadenza previsti nel comma 1, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. In prima applicazione, per la sola annualità 2016, nelle more dell'apertura della finestra temporale 15 ottobre - 31 ottobre 2016, utile per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione per i servizi annuali con validità biennale, possono essere presentate istanze, in deroga al calendario previsto dall'articolo 4, comma 2, per il rilascio di nuove autorizzazioni con validità temporale massima fino al 31.12.2016.

Art. 11

Abrogazione e sostituzione

1. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 è abrogato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca